

**Tribunale di Verona – Ordinanza 10.4.2011
(Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO)**

-omissis –

Il G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano,
provvedendo in merito alla domanda di tutela cautelare ex art. 700
c.p.c. proposta avanti a questo Tribunale da ALFA S.r.l. con ricorso
depositato il 16/3/11,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorso va respinto per difetto di *fumus boni iuris*.

Non persuade la tesi di parte ricorrente secondo la quale
l'emissione di un assegno senza data (o post datato) a fine di
garanzia, determinando la nullità del patto di garanzia per contrarietà
a norme imperative (artt. 1 e 2 del regio decreto 21/12/33 n. 1736),
farebbe sorgere l'obbligo del soggetto beneficiario di restituire i titoli
al traente.

Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che tale conclusione si pone
in contrasto con la natura di mezzo di pagamento che la legge
riconosce all'assegno bancario.

Invero:

1) l'assegno bancario quale mezzo di pagamento consiste in una
delegazione di pagamento dal traente al trattario, che si struttura in
un ordine incondizionato del traente di pagare al beneficiario una
somma di denaro esistente presso il trattario (cfr. artt. 1 e 16 R.D.
1736/33);

2) esso è immediatamente presentabile per il pagamento e al
momento della presentazione deve sussistere la provvista (art. 31 del
r. d. n. 1736 del 1933);

3) l'assegno bancario è, infatti, un titolo di credito pagabile a vista
(cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca
trattaria), che viene ad esistenza come titolo di credito e mezzo di
pagamento al momento stesso della sua emissione, quando cioè

esce dalla sfera giuridica del traente ed entra nella disponibilità del prenditore (Cass. 7135/01; Cass. 5278/91; Trib. Pescara, 29/7/07);

4) ai sensi dell'art. 31, 2 comma, del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la postdatazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (ancora Cass. 7135/01; conf. Cass. 13259/06 e Cass. 5069/10);

5) alla postdatazione dell'assegno equivale funzionalmente il patto con il quale le parti si accordano per la consegna di un assegno privo di data a garanzia di un debito, da restituirsi al debitore in caso di tempestivo adempimento, ma che rimane nelle mani del creditore come titolo esecutivo per il caso di inadempimento;

6) il portatore dell'assegno consegnato a fine di garanzia (emesso, cioè, senza data o postdatato) ha, quindi, il diritto di presentare immediatamente il titolo alla banca per il pagamento;

7) il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'art. 1 del R.D. 1736/33, infatti, non vale come assegno bancario, ma nei rapporti diretti tra traente e prenditore l'assegno privo di data si considera una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. 4638/95; Cass. 5278/91);

8) nel caso di specie, sussiste in atti, al contrario, la prova certa dell'esistenza, della validità e della attualità del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno *de quo*, atteso che: a) è la stessa ALFA S.r.l. a riconoscere espressamente nel ricorso introduttivo di essere debitrice della resistente del complessivo importo di € 99.555,99 recato dall'assegno (vedi ricorso cautelare, pag. 1); b) la scrittura privata con la quale le parti hanno pattuito il rientro dilazionato dell'esposizione e la consegna a garanzia di assegno bancario di pari importo disciplina espressamente il caso del mancato o tardivo

pagamento integrale o parziale anche di una sola rata del piano di rientro con l'immediata decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 cod.civ.; c) la resistente lamenta che, già a far data dalla scadenza della prima rata del piano di rientro di cui alla predetta scrittura privata (20/3/11), la ricorrente debitrice si sia resa inadempiente e non abbia provveduto al pagamento; d) parte ricorrente non ha contestato detto inadempimento;

9) del tutto infondata deve, quindi, ritenersi la pretesa di parte ricorrente di ottenere un provvedimento d'urgenza che impedisca alla resistente creditrice di porre all'incasso l'assegno oggetto di causa e che inibisca e/o sospenda, ove già intrapresa, la procedura di elevazione del protesto del titolo, tenuto conto che:

A) la ricorrente è pacificamente debitrice della resistente dell'importo di € 99.555,99 recato dall'assegno *de quo*;

B) la stessa ha pacificamente emesso e consegnato alla resistente l'assegno bancario predetto, che, pertanto, dalla data di consegna del titolo, coincidente con la data di sottoscrizione della scrittura privata relativa al rientro dilazionato (23/12/10, vedi ricorso introduttivo, pag. 2, sub 8), è venuto ad esistenza come mezzo immediato di pagamento, uscendo dalla sfera giuridica del traente ed entrando in quella del prenditore;

C) il patto di garanzia intercorso tra le parti è nullo per contrarietà alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, sicchè esso non è meritevole di tutela giuridica, neanche in sede cautelare e nemmeno sotto il profilo della tutela dell'affidamento dell'emittente sul rispetto da parte del prenditore del patto invalido di garanzia, trattandosi di affidamento illegittimo;

D) l'assegno può in qualsiasi momento essere portato all'incasso dalla resistente prenditrice, in quanto valevole come promessa di pagamento ex art. 1988 cod.civ.;

E) l'eventuale futuro protesto del titolo per mancanza di provvista non si traduce in un pericolo di danno tutelabile in via cautelare, tenuto conto di quanto già osservato al punto 8) che precede ed

altresì del fatto che l'emittente dell'assegno privo di data accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o di autorizzazione (Cass. Pen. 5333/99).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 septies c.p.c.,

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.980,00 per onorari, € 955,00 per diritti ed € 35,00 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Verona, 13/5/11

Il G.I.

Dr. E. Tommasi di Vignano